



IL DIRETTORE GENERALE

VALTIERO MAZZOTTI

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO FERRECCHI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Ai Comuni di pianura dell'Emilia-Romagna
Alle Unioni di pianura dell'Emilia-Romagna
Alla Città metropolitana di Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
Ai CAA dell'Emilia-Romagna
Alle Organizzazioni Professionali dell'Emilia-Romagna:
Confederazione Italiana Agricoltura – CIA
amministrazione.er@cia.legalmail.it
Federazione Regionale Coldiretti
coldirettiemiliaromagna@pec.coldiretti.it
Confagricoltura Emilia-Romagna
confagricolturaer@pec.aruba.it
Copagri UGC Regionale
ugccisl@pec.it
Confcooperative Emilia-Romagna Federazione
emiliaromagna@pec.confcooperative.it
AGCI
posta-certificata@pec.agci-emr.org
Legacoop Agroalimentare
ancaer@pec.it
ARPAE
dirigen@cert.arpa.emr.it
ANCI Emilia-Romagna
anciemiliaromagna@legalmail.it

(trasmissione via PEC)

Oggetto: Circolare esplicativa in ordine alle tecniche di distribuzione degli effluenti ammesse dalle disposizioni per la tutela della qualità dell'aria di cui alla DGR n. 1412 del 25/09/2017 e DGR n. 33 del 13/01/2021.

Le disposizioni per la tutela della qualità dell'aria attualmente in vigore prevedono, fra le diverse misure da attivare dal 1° ottobre al 30 aprile in caso di previsione di superamento del valore limite giornaliero del PM10, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici.

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.

Viale Aldo Moro 30 tel 051.527.3711- 6065
40127 Bologna fax 051.527.3450

Email: DGCTA@regione.emilia-romagna.it
Email certificata: dgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Tale misura emergenziale è stabilita dalle seguenti deliberazioni:

- DGR 1412/2017, punto 1, lettera d), punto iv. *“iv. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo”;*
- DGR 33/2021, punto 1, lettera g) *“g) estensione dell’applicazione della misura emergenziale di divieto di spandimento dei liquami zootecnici stabilita al punto 1, lettera d), punto iv) del dispositivo della DGR 1412/2017, a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893), fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo”.*

Si ritiene opportuno, con la presente circolare, fornire alcuni chiarimenti tecnici in merito al concetto di “liquami zootecnici” ed alle tecniche ammissibili per lo spandimento degli stessi.

Per “**liquami zootecnici**” si intendono i materiali definiti nel regolamento regionale 3 del 15/12/2017 all’articolo 2 comma 1 lettere h) e w), come di seguito specificato:

- liquami: effluenti di allevamento non palabili;
- materiali assimilati ai liquami, se provenienti dall’attività di allevamento:
 - liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
 - liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
 - deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
 - frazioni non palabili derivanti dal trattamento di effluenti d’allevamento (Allegato I, tabella 2, del RR n. 3/2017);
 - liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
 - acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose;
 - eventuali residui di alimenti zootecnici.
- digestato non palabile: digestato tal quale, frazioni chiarificate del digestato assimilati al liquame.

Per le **tecniche di spandimento ammesse** in situazioni emergenziali per la qualità dell’aria, si ritiene opportuno integrare l’elenco stabilito dalla DGR 1412/2017, che prevede siano sempre consentite l’iniezione diretta al suolo e l’interrimento immediato contestuale alla distribuzione, con l’utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull’appezzamento.

Si chiarisce che le tecniche di spandimento ammesse, in quanto assimilabili a quelle sopra citate in termini di contenimento delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, sono:

- **Fertirrigazione** con liquami diluiti (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione;
- **Spandimento a bande**, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. *trailing shoe*;
- Su colture in atto, inclusi i prati, **iniezione superficiale a solchi aperti e a solchi chiusi**, con solchi realizzati da erpici a denti o a dischi e liquame distribuito all'interno dei solchi;
- **Iniezione diretta a solchi chiusi** a profondità superiore ai 10 cm.

Dott. Valtiero Mazzotti
(firmato digitalmente)

Ing. Paolo Ferrecchi
(firmato digitalmente)